

Avamprogetto

**Decreto federale
che approva il Trattato di Marrakech volto a facilitare
l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti,
con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di
testi a stampa e lo traspone nel diritto svizzero (modifica
della legge sul diritto d'autore)**

del [avamprogetto dell'11.12.2015]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del [...]²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Trattato di Marrakech del 27 giugno 2013³ volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

La modifica della legge del 9 ottobre 1992⁴ sul diritto d'autore è adottata nella versione qui allegata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche di legge di cui all'allegato.

Consiglio nazionale, [data]

Il presidente:

Consiglio degli Stati, [data]

Il presidente:

¹ RS 101

² FF ...

³ RS

⁴ RS 231.1

Il segretario:

Il segretario:

Allegato

(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

La legge del 9 ottobre 1992⁵ sul diritto d'autore è modificata come segue:

Art. 24c Utilizzazione da parte di disabili

¹ Un'opera può essere riprodotta, messa in circolazione e messa a disposizione in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione sensoriale dell'opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa.

² Le riproduzioni secondo il capoverso 1 possono essere allestite, messe in circolazione e messe a disposizione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.

³ L'importazione e l'esportazione di riproduzioni secondo il capoverso 1 e di riproduzioni allestite in virtù di una restrizione sancita nella legge di un altro Paese è ammessa se tali riproduzioni:

- a. sono utilizzate esclusivamente da persone disabili; e
- b. sono state ottenute da un'organizzazione senza scopo di lucro, che tra le sue attività principali fornisce ai disabili servizi in materia d'insegnamento, di formazione pedagogica, di lettura adattiva o di accesso all'informazione.

⁴ L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione, la messa in circolazione e la messa a disposizione di un'opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell'allestimento di singoli esemplari.

⁵ Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.

⁵ RS 231.1